



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 21/12/2011

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

23 DIC. 2011

Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori CASSONE ANTONIO CERRI FABRIZIO
CHIOFALO MARIA LUISA CICCONE MARIA PAOLA ELIGI FEDERICO FORTE
GIUSEPPE GAY DAVID PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI
ZAMBITO YLENIA

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri CECCARELLI VALTER SCARAMUZZINO
CARMELO MAFFI ANTONIO

Comunicata a:
Finanze - Provveditorato - Aziende
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
ASS. GIOVANNI VIALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE.**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	P	GARZELLA GIOVANNI	P
BANI GIULIANO	P	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI MARCO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BEDINI FILIPPO	P	LUPERINI ROBERTA	A
BINI MAURIZIO	P	MACCIONI TITINA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAFFI ANTONIO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MANCINI PAOLO	P
BRONZINI MIRELLA	P	MAZZEO ANTONIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LJO MICHELE	P
CHIARUGI MASSIMO	P	PETRUCCI DIEGO	P
CHINCARINI MARIA LUISA	A	PISANI NICOLA	P
COGNETTI PAOLO	P	SBRANA VERONICA	P
DE NERI MARIA CHIARA	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DEL TORTO RANIERI	P	SILVESTRI SILVIA	P
DI LUPO MICHELE	P	TITONI LUCA PAOLO	P
FILIPPESCHI MARCO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GALLO SANDRO	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P		

La Presidente Del Consiglio
MACCIONI TITINA

Il Segretario Generale
NOBILE ANGELA

OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui:
 - " 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#). I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)*
 - 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:*
 - a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;*
 - b) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*
 - c) *indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;*
 - d) *indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;*
 - e) *previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;*
 - f) *previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:*
 - 1) *per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;*
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;*
 - 2) *per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;*
 - 3) *in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;*

- 4) *gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*
- 5) *il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;*
- g) *applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g-bis) *previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).*
3. *Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ”*

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 30 ("Agevolazioni") e dell'art. 31 ("Esclusioni") del Regolamento (allegato "A" parte integrante e sostanziale), presentata dalla Giunta Comunale al fine di introdurre nuove ipotesi di agevolazione e di esenzione tariffaria in favore di particolari fattispecie di occupazione del suolo pubblico dalla stessa ritenute meritevoli di specifica disciplina;

RITENUTO di dare approvazione alla suddetta proposta avendone effettuato una valutazione favorevole in ordine alle finalità che la stessa persegue;

VISTA la Relazione tecnica predisposta da S.E.PI. S.p.a. in qualità di soggetto gestore del COSAP (allegato "B", parte integrante e sostanziale);

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV^a Commissione Consiliare;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata rispetto alle previsioni dello schema di Bilancio 2012;

a maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti: 37

Favorevoli: 23

Contrari: 11 (Titoni, Buscemi, Cognetti, Mancini, Balzi, Petrucci, Silvestri, Bedini, Maffi, Garzella, Bronzini)

Astenuti: 03 (Bini, Modafferi, Scaramuzzino)

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'art. 30 ed all'art. 31 del Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2012;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.a. in qualità di soggetto gestore dell'entrata.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 13/12/2011

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Allegato A

MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TESTO VIGENTE:

(omissis)

ART 30 - Agevolazioni

1. Si applica una riduzione del 30 per cento nel periodo intercorrente fra il 15 settembre ed il 15 maggio, per le occupazioni di carattere permanente, effettuate sul litorale.

2. Le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovagli: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

5. In presenza di speciali programmi di recupero ambientale cittadino e per una durata di tempo limitata, la Giunta Comunale può approvare tariffe agevolate da applicare alle occupazioni temporanee di suolo pubblico della Categoria 12 relative ad opere edilizie oggetto di regolare autorizzazione o concessione edilizia.

ART 31 – Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine.

Il canone non è altresì dovuto per le seguenti occupazioni:

a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate

PROPOSTA DI MODIFICA:

(omissis)

ART 30 - Agevolazioni

1. Si applica una riduzione del 30% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

2. Le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovagli: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

5. In presenza di speciali programmi di recupero ambientale cittadino e per una durata di tempo limitata, la Giunta Comunale può approvare tariffe agevolate da applicare alle occupazioni temporanee di suolo pubblico della Categoria 12 relative ad opere edilizie oggetto di regolare autorizzazione o concessione edilizia.

ART 31 – Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine.

Il canone non è altresì dovuto per le seguenti occupazioni:

a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate

agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali. In ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita ai sensi del regolamento;

h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;

l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l' accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

m) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dall' occupazione.

(omissis)

agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili dichiarati beni culturali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province ed agli altri enti pubblici non economici e destinati all' esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti ad enti e istituzioni religiose e destinati all' esercizio del culto;

h) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali. In ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita ai sensi del regolamento;

i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l' accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

n) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dall' occupazione.

(omissis)



Ufficio COSAP ICP



SGQ Registrazione N° 206834

SINCERT

ALLEGATO "B"

Pisa, lì 12 dicembre 2012

A: Direzione Finanze

SEDE

Prot. n. 35390/11

Oggetto: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – Anno 2012 - Trasmissione bozza modifiche ed integrazioni.

Con la presente si trasmette la bozza del Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche da allegare alla manovra di bilancio, con le modifiche ed integrazioni apportate secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale quali:

- Art. 30 – Agevolazioni

- o comma 1) introduzione riduzione tariffa del 30% per occupazioni temporanee (CAT 10/24) sul litorale, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

- Art. 31 - Esclusioni

- o comma 1) lett g) introduzione esclusione dal pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12, finalizzate al restauro di immobili dichiarati beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed agli altri enti pubblici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti a enti e istituzioni religiose destinati all'esercizio del culto.

La prima modifica è tesa ad agevolare ed incentivare le occupazioni temporanee da parte dei pubblici esercizi sul litorale nella stagione invernale.

Negli anni precedenti le richieste per questa fattispecie di occupazione sono state esigue, per cui non è oggi stimabile l'entità del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione in oggetto che, comunque, si ritiene sia irrilevante nel computo complessivo, e inoltre eventualmente compensata da un probabile incremento del periodo di occupazione richiesto vista la diminuzione della tariffa dovuta.

Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. P.zza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa - P.IVA 01724200504
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Tel. 050/220561 - Fax 050/820850 - www.sepi-pisa.it
Orari di apertura: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 08:30-12:30 Martedì/Giovedì 14:15-15:45





Ufficio COSAP ICP



SINCERT

SGQ Registrazione N° 206834

La seconda modifica invece è tesa ad incentivare il recupero e/o restauro degli immobili vincolati, prendendo spunto da altri comuni simili a Pisa per caratteristiche come ad esempio Lucca quali città d'arte. Questa direttiva presenta numerosi vincoli di applicazione (il cantiere deve essere destinato ad interventi su immobili vincolati ed in più di proprietà di Enti pubblici e inoltre destinato ai fini istituzionali, oppure su immobili parimenti vincolati, ma appartenenti ad enti ed istituzioni religiose e destinati e destinati all'esercizio di culto); pur tuttavia, tenuto conto delle occupazioni similari verificate nell'ultimo triennio, e pur nella difficoltà nell'andare a individuare gli immobili oggetto del vincolo sopra richiamato al fine di effettuare una stima attendibile del costo di tale esenzione, si ritiene di poter al momento confermare la previsione di gettito già fornita al fine della elaborazione delle previsioni di bilancio; si precisa che comunque l'andamento dell'incidenza sul gettito 2012 derivante dall'introduzione di tale esenzione sarà attentamente monitorato nel corso del primo semestre dell'anno.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o precisazione saluto cordialmente.

Il Quadro Direttivo

Dott.ssa Annalisa Dolinich

Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. P.zza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa - P.IVA 01724200504
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Tel. 050/220561 - Fax 050/820850 - www.sepi-pisa.it
Orari di apertura: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 08:30-12:30 Martedì/Giovedì 14:15-15:45

800.432.073